



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245

C.A.P. 36054 – MONTEBELLO VICENTINO

tel. 0444/649152 – 649035 Fax 0444/440111

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Estremi	CC	N.	DEL
Approvazione	CC		

INDICE

	CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Disciplina dell'imposta unica Comunale IUC</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetto attivo del tributo</i>	
<i>Art. 3 -</i>	<i>Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote della IUC</i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Dichiarazione ai fini Iuc – termine di presentazione</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Modalità di versamento</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Scadenze di versamento</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Importi minimi di versamento e limiti all'accertamento</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 10 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
	CAPITOLO 2 – DISCIPLINA COMPONENTE IMU	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Oggetto del regolamento componente Imu</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Presupposto dell'imposta e disciplina dell'imposta</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Abitazioni equiparate ad abitazione principale</i>	
	CAPITOLO 3 – DISCIPLINA COMPONENTE TASI	
<i>Art. 17 -</i>	<i>Oggetto del regolamento componente Tasi</i>	
<i>Art. 18 -</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	
<i>Art. 19 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 20 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 21 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<i>Art. 22 -</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
	CAPITOLO 4 – DISCIPLINA COMPONENTE TARI	
<i>Art. 23 -</i>	<i>Oggetto del regolamento componente TARI</i>	
<i>Art. 24 -</i>	<i>Presupposto</i>	
<i>Art. 25 -</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	
<i>Art. 27 -</i>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
<i>Art. 28 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggette alla tassa</i>	
<i>Art. 29 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 30 -</i>	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	
<i>Art. 31 -</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	
<i>Art. 32 -</i>	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
<i>Art. 33 -</i>	<i>Superficie degli immobili</i>	

<i>Art. 34 -</i>	<i>Costo di gestione</i>	
<i>Art. 35 -</i>	<i>Determinazione della tariffa</i>	
<i>Art. 36 -</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	
<i>Art. 37 -</i>	<i>Periodi di applicazione della tassa</i>	
<i>Art. 38 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 39 -</i>	<i>Occupanti per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 40 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 41 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 42 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche</i>	
<i>Art. 43 -</i>	<i>Tariffa giornaliera</i>	
<i>Art. 44 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 45 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 46 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche stabilmente attive</i>	
<i>Art. 47 -</i>	<i>Rifiuti speciali avviati al recupero in modo autonomo</i>	
<i>Art. 48 -</i>	<i>Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
<i>Art. 49 -</i>	<i>Ulteriori agevolazioni</i>	
<i>Art. 50 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	
<i>Art. 51 -</i>	<i>Riscossione</i>	
	<i>CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI REGOLAMENTO IUC</i>	
<i>Art. 52 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	
<i>Art. 53 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 54 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Montebello Vicentino, dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il tributo si articola in due componenti:

a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della L. 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. Nel Capitolo I del presente regolamento sono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima; nei successivi Capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo del tributo

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Montebello Vicentino per gli immobili soggetti al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali del Comune anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione salvo diversa specifica previsione normativa:

a) **le aliquote dell'IMU;**

b) **le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;

c) **le aliquote della TASI**, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati;

In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente.

ART. 4 – Dichiarazione ai fini IUC – termine di presentazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La suddetta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento del tributo siano rimaste invariate. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Nella dichiarazione relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente **IMU** restano ferme:

- a) le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;
- b) la specifica disciplina prevista dalla normativa vigente disciplinante tale imposta;

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente **TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente **TARI**:

a) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio; la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori, mentre per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati la dichiarazione deve essere presentata dal gestore dei servizi comuni.

b) Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e Tarsu in quanto compatibili.

c) Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

d) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

-) i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;

-) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, ed i relativi dati catastali;

-) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;

-) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

-) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

e) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

-) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

-) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

-) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;

-) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

-) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento di identità o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 5 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 6 – Scadenze di versamento

1. TASI I soggetti passivi della Tasi, effettuano il versamento, secondo le scadenze stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente.

2. TARI: I soggetti passivi della Tari effettuano il versamento secondo le scadenze stabilite dal Comune in apposito provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.

3. I.M.U.: il contribuente provvede al versamento in autoliquidazione, della somma dovuta alle scadenze stabilite dalla normativa Imu di tempo in tempo vigente.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi da lui dovuti al Comune per la stessa tipologia della componente del tributo per la quale è richiesto il rimborso (a titolo di esempio IMU con IMU /TASI con TASI / TARI con TARI).

4. Non si procederà al rimborso di somme complessivamente inferiori a € 10,00 per IMU e TARI mentre per la TASI il limite è fissato in euro 1,5.

Art. 8 – Importi minimi di versamento e limiti all'accertamento

1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuale complessivamente dovuto è inferiore a:
 - a) IMU: € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
 - b) TARI: € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
 - c) TARI giornaliera : € 5,00, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima;
 - d) TASI: € 1,50 con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad:
 - a) € 10,00, per IMU e TARI con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
 - b) € 5,00 per la TASI con riferimento ad ogni periodo di imposta.esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 9 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro i termini di prescrizione stabiliti dalla normativa vigente apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi al tasso legale, delle sanzioni e delle spese di notifica pari al costo della raccomandata con

avviso di ricevimento. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità stabilite dalla legge di tempo in tempo vigenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perchè non impugnati nei termini o a seguito di sentenze passate in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive alla intervenuta definitività.

Art. 10 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00.

3. in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per richiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di € 100,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, del provvedimento che irroga le sanzioni entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.13 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 14 – Oggetto del regolamento componente Imu

1. Il presente capo disciplina l'applicazione nel Comune di Montebello Vicentino dell'imposta municipale propria, istituita dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27.12.2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 15 - Presupposto dell'imposta e disciplina dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e comunque per tutto quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi, alle riduzioni, esenzioni ed ogni altro elemento utile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si fa riferimento alla specifica vigente disciplina dell'Imu sopra citata.

Art. 16 - Abitazioni equiparate ad abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 17 - Oggetto del regolamento componente Tasi

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al **tributo sui servizi indivisi (TASI)** di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 18 - Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dallo specifico e successivo articolo del presente regolamento.

Art. 19 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella misura del 25%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 20 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti dalla vigente disciplina Imu.
2. Sono esenti dal tributo Tasi le fattispecie previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 21 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 – Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Gestione beni demaniali e patrimoniali
- b. Funzioni di polizia locale;
- c. Istruzione elementare;
- d. Istruzione media;
- e. Biblioteca;
- f. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- g. Illuminazione pubblica;
- h. Servizi di protezione civile;
- i. Parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- j. Servizi cimiteriali;
- k. Servizi socio assistenziali.

2. Il costo e la tipologia dei servizi da prendere in considerazione viene determinato annualmente con deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote Tasi, la quale quantifica per ciascun servizio il relativo costo.

Art. 23 – Oggetto del Regolamento componente Tari

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 24 - Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 25 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 26 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione della tassa e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.84 che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo ESCLUSIVAMENTE PROVENIENTI DA :

	Criterio qualitativo	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione umida	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione secca
--	-----------------------------	---	---

1. Attivita' industriali			
1.a)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi delle attività industriali;	illimitata	illimitata
1.b)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana

2. Attivita' artigianali			
2.a)	Locali destinati a uffici, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, bagni, spogliatoi delle attività artigianali	illimitata	illimitata
2.b)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana

3. Aziende agricole			
3.a)	Locali ed aree destinati a attività commerciali quali uffici, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, sale degustazioni, mostre, bagni,	illimitata	illimitata

	spacci/locali di vendita, locali di ristoro, spogliatoi, cucine e locali destinati alla attività ricettiva;		
4	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, amburgherie, pub, discoteche, night club e simili) mense e alberghi	illimitata	illimitata
5	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	illimitata	illimitata
6	attività artigianali di servizio a titolo esemplificativo gelaterie pasticcerie, panifici, sartorie calzolari, pulisecco, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.	illimitata	illimitata
7	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	illimitata	illimitata
8	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 5)	illimitata	illimitata
9	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografici, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	illimitata	illimitata
10	Caserme, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla <u>legge 23 dicembre 1978, n. 833</u> , ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti delle cucine; ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; ▪ imballaggi di carta, cartone e plastica ▪ vetro, ▪ rifiuti ingombranti 	illimitata	illimitata

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi; ▪ pannolini pediatrici e i pannoloni di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi ▪ rifiuti verdi. 		
--	---	--	--

11	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	illimitata	illimitata
----	--------------------------------------	------------	------------

12	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	illimitata	illimitata
----	--	------------	------------

13	Autosaloni, mostre, concessionarie	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana
----	------------------------------------	------------	---

14	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	illimitata	Illimitata
----	---	------------	------------

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere;
2	Contenitori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologia e/o volumetria;
3	Contenitori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri;
4	Contenitori sotto pressione
5	Pallets in genere
6	Cassette, che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
8	Paglia e prodotti di paglia
9	scarti di legno, segatura e simili;
10	scarti, sfridi, limature e trucioli di alluminio, ferro, rame e/o altri metalli e/o materiali simili;
11	Pelle e simil-pelle
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida;
13	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
17	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21	Nastri abrasivi

22	Cavi e materiale elettrico in genere
23	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

Art. 27 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 28 – Locali ed aree scoperte soggette alla tassa

1. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte operative, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) per le utenze non domestiche le aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili ferma restando la tassazione delle aree scoperte operative;

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 29 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 30 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali ed aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;

- i) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- j) locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 31 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 32 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 27 del presente regolamento al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilati agli urbani: legnaie, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, locali destinati al ricovero dei macchinari agricoli e/o attrezzature per l'esercizio della attività agricola e/o altri locali con simile destinazione;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggette al tributo nell'ambito delle precisate strutture sanitarie, le sale d'aspetto, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali ed in genere tutti i locali e le aree non escluse dalla applicazione della tariffa.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 26 del presente regolamento.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata

forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% detassazione sulla superficie
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la relativa classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) trasmettere entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque entro e non oltre il mese successivo a quello fissato per legge per la presentazione del Mud, copia del Mud per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso; per gli altri casi, copia dei formulari, o altra documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese a ciò abilitate.

Art. 33 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, in sede di prima applicazione, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurate al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza minima inferiore a m. 1,50.

Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tari decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia delle Entrate previsti dalla vigente normativa.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 34 – Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio riconprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatto dal soggetto che svolge il servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e approvato dal Consiglio Comunale.

3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero, da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 35 – Determinazione della tariffa

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data prevista dalle disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti.

Art. 36 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali che saranno fissati nella delibera di determinazione delle tariffe.

Art. 37 – Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 38 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 39 – Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti residenti**, non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa), verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti non residenti**, verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe del relativo Comune di residenza, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione **di soggetti Aire** verrà associato un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
6. Per le abitazioni occupate **stabilmente** da persone **anagraficamente non residenti nel Comune**, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.
7. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti, si assume come numero degli occupanti:
 -) quello risultante dall'anagrafe nel caso di soggetti residenti;
 -) quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nel caso di soggetti non residenti.
8. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche, non stabilmente occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, qualora siano condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con successivo conguaglio nel caso di variazioni posteriormente intervenute.

ART. 40 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 41 – Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto indicate.

Categorie di attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività sopra elencate viene di regola effettuata su denuncia dell'utente sulla base dell'attività prevalentemente svolta determinata in base alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 42 – Istituzioni scolastiche

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 43 – Tariffa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

ART. 44 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 45 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% alla parte fissa e alla parte variabile.

2. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e in caso di acquisto del composte dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione di cui all'articolo 39 del presente regolamento si applica:
- a) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti residenti** non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa);
 - b) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti non residenti nel comune;**
 - c) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze destinate a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche non stabilmente occupate da soggetti non residenti;
 - c) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche di soggetti già ivi anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate da altri a vario titolo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 46 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 47 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. La quota variabile del tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per l'utenza non domestica il tributo è ridotto, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 20% in relazione alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nei locali situati comune di Montebello Vicentino, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo - con esclusione degli imballaggi terziari - e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999.
3. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente, comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dai

specifici locali siti nel Comune di Montebello Vicentino e riportanti le quantità precise di quanto avviato al riciclo, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Art. 48 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 49 – Ulteriori agevolazioni

1. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune, all'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale generale del Comune stesso.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 50 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 51- Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo rifiuti e tributo provinciale.

2. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il Comune notifica, anche tramite raccomandata a.r o pec un sollecito, contenente le somme da versare in una unica rata aumentate delle spese di notifica , pari al costo della raccomandata a.r., fissando un termine per il pagamento con l'avvertimento che in caso di inadempimento si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento con sanzioni ed interessi entro i termini decadenziali stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Capitolo 5 – Disposizioni finali regolamento IUC

Art. 52 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 53 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano:

a) le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili;

b) le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 della legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 54 – Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE